

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

35/2011

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

**INDICE**

<b>Ministero dell'Interno – Applicazione D.Lgs. 23/2011 – Soppressione dei precedenti trasferimenti erariali</b>	<b>2</b>
<b>Ministero dell'Interno – Fabbisogni standard – Comunicato in ordine alla mancata predisposizione dei questionari al Sose</b>	<b>3</b>
<b>Ministero dell'Interno: Ulteriori chiarimenti sulla compilazione del certificato al bilancio di previsione 2011</b>	<b>4</b>
<b>Inps – Art. 9, D.Lgs. n.124/2004 – Alternanza nell'assistenza a disabili – Accertamento provvisorio della situazione di handicap – Risposta ad interpello</b>	<b>5</b>
<b>Agenzia delle Entrate – Istruzioni sulla trattazione delle richieste di consulenza giuridica – Circolare n. 42/E</b>	<b>6</b>
<b>Agenzia delle Entrate - Commento alle novità fiscali introdotte dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 - Circolare n 41/E</b>	<b>7</b>
<b>Ministero per l'innovazione e la pubblica amministrazione: on line le Linee guida 2011 e i Vademecum per i siti web della Pubblica Amministrazione</b>	<b>7</b>

## **Ministero dell'Interno – Applicazione D.Lgs. 23/2011 – Soppressione dei precedenti trasferimenti erariali**

Sul sito del Ministero dell'Interno sono disponibili i prospetti relativi all'applicazione del D.Lgs. 23/2011 art. 2, commi 1, 2, 4, 7 e 8, che ha determinato la soppressione dei precedenti trasferimenti erariali e l'introduzione delle due nuove macro quote (Fondo sperimentale di riequilibrio e Compartecipazione Iva).

Il prospetto evidenzia, per ogni comune, il confronto tra i trasferimenti erariali assestati 2010 e le nuove risorse attribuite nel 2011 in applicazione del federalismo municipale.

Riportiamo di seguito la nota metodologica ministeriale relativa alle spettanze 2011:

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 si hanno, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, le prime conseguenze dell'introduzione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in base al quale sono soppressi i trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale e le spese relative ad altra funzione, ad eccezione dei contributi in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento.

In luogo dei precedenti trasferimenti erariali vengono riconosciuti tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito (o quote di gettito) di tributi erariali, addizionali a tali tributi.

Conseguentemente, dal 2011, mentre per i comuni delle regioni a statuto speciale, Valle d'Aosta, Trentino alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, nonché per tutte le province, l'ordinamento di finanza locale è lo stesso applicato nell'anno 2010, per i Comuni appartenenti alle 15 regioni a statuto ordinario, destinatari delle previsioni di cui alla legge, n. 42 del 2009, risultano soppressi la quasi totalità dei trasferimenti erariali, ad eccezione del fondo per gli interventi di province e comuni, già "contributi sviluppo investimenti", ossia i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali, nonché degli altri contributi speciali di cui all'articolo 119 comma 5 della Costituzione (per loro natura esclusi) o non fiscalizzabili, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011.

I due decreti, in data 21 giugno 2011, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 7 ed 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, consultabili sul sito della finanza locale (<http://finanzalocale.interno.it/circ/dec7-11.html> e <http://finanzalocale.interno.it/circ/dec8-11.html>), hanno concretamente dato applicazione alle richiamate disposizioni.

L'operazione è stata finanziariamente neutrale per i Comuni nel loro insieme, in quanto sono stati conservati trasferimenti erariali non fiscalizzati per € 610.568.756,46, mentre sono stati ridotti trasferimenti erariali per € 11.264.914.591,29, a fronte dei quali sono state attribuite risorse da federalismo fiscale municipale (per compartecipazione IVA e fondo sperimentale di equilibrio), di pari importo. Pertanto le risorse derivanti dai soppressi trasferimenti erariali (consultabili nell'elenco ufficiale COPAFF approvato il 19 maggio 2011 <http://www.tesoro.it/ministero/commissioni/copaff/>) hanno alimentato le risorse per le nuove attribuzioni.

La prima attribuzione a titolo di compartecipazione all'IVA è stata determinata in relazione alla base imponibile regionale pro-capite. L'assegnazione a titolo di fondo sperimentale di equilibrio è stata invece disposta con le modalità contenute nel decreto interministeriale 21 giugno 2011, al quale si è giunti, unitamente all'associazione rappresentativa dei comuni, dopo un lungo e complesso lavoro in sede tecnica ed un attento confronto in sede politica.

I criteri adottati hanno pienamente risposto alle previsioni normative ed hanno condotto al seguente risultato:

- un numero limitato di enti (circa 200) fruisce di assegnazioni superiori a quelle che avrebbe ottenuto nel 2011 in assenza della nuova disciplina;
- i comuni inferiori a 5.000 abitanti non hanno subito riduzione di risorse rispetto allo stesso parametro;
- i comuni con più di 5.000 abitanti hanno subito una riduzione di risorse, sempre rispetto a quelle che sarebbero state assegnate se non fosse stato introdotto il federalismo fiscale municipale dello 0,28 % circa.

Per quanto riguarda le modalità di applicazione di tali criteri, i comuni che vorranno valutare la situazione delle assegnazioni riconosciute nel 2011, comparandola con le spettanze attribuite nel 2010, al fine di una corretta comprensione dell'operazione dovranno tenere conto che alcuni trasferimenti del 2010 non erano permanenti e che diverse disposizioni legislative hanno inciso negativamente sulle risorse disponibili per il 2011.

Per facilitare detta valutazione si suggerisce di consultare le tabelle appositamente predisposte che riportano per ogni comune il dato sintetico dei trasferimenti 2010 e delle assegnazioni 2011 ed un prospetto analitico che riporta le singole voci che determinano il valore differenziale.

I prospetti relativi all'applicazione del D.Lgs. 23/2011 ed il confronto, per ogni comune, tra i trasferimenti erariali assestati 2010 e le nuove risorse attribuite in applicazione del federalismo municipale, sono reperibili su: <http://www.finanzalocale.interno.it/sitophp/in.php?cod=18&redir=0>

### **Ministero dell'Interno – Fabbisogni standard – Comunicato in ordine alla mancata predisposizione dei questionari al Sose**

Il Ministero dell'Interno rende nota la lista degli Enti inadempienti all'obbligo di restituire alla Sose-spa i questionari, debitamente compilati, concernenti la rilevazione dei fabbisogni standard per le funzioni di Polizia Locale e per le Funzioni di Amministrazione gestione e controllo.

Il Ministero ricorda che gli Enti inadempienti devono procedere alla regolarizzazione della propria posizione direttamente con Sose-spa entro 60 giorni dall'invio della comunicazione da parte del ministero stesso.

La mancata regolarizzazione tramite la Sose-spa entro il predetto termine comporterà la sospensione, con il primo pagamento utile, del Fondo Sperimentale di Riequilibrio per i comuni e le competenze spettanti alle province come previste per legge.

L'elenco degli Enti è reperibile su :

<http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com160811.pdf>

### **Ministero dell'Interno: Ulteriori chiarimenti sulla compilazione del certificato al bilancio di previsione 2011**

Il Ministero dell'Interno con comunicato del 9 agosto fornisce ulteriori chiarimenti in relazione alla compilazione del certificato di previsione 2011.

I comuni delle regioni a statuto ordinario che hanno approvato il bilancio di previsione 2011 prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 23 del 2011 - ovvero anche successivamente - con la previsione di risorse in entrata da trasferimenti erariali atteso che non erano ancora note le attribuzioni per entrate da federalismo, predisporranno il certificato al bilancio di previsione 2011 indicando le previsioni in entrata da trasferimenti erariali così come riportate nel bilancio di previsione 2011 approvato.

Per i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione 2011 prevedendo come voci dell'entrata i trasferimenti erariali - atteso che non erano ancora noti i dati delle risorse da federalismo fiscale - sarà necessario effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2011 al fine di considerare tali nuove voci di entrata in luogo dei trasferimenti erariali, ad eccezione dei trasferimenti erariali che sono stati mantenuti anche nel nuovo assetto (trasferimenti non fiscalizzati contributi per gli interventi dei comuni e delle province, ossia l'ex contributo sviluppo investimenti).

Il testo del comunicato è reperibile su:

<http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com090811.html>

**Inps – Art. 9, D.Lgs. n.124/2004 – Alternanza nell’assistenza a disabili –  
Accertamento provvisorio della situazione di handicap – Risposta ad interpello**

Con risposta n. 32 del 9 agosto 2011, l’Inps ha fornito chiarimenti in relazione a:

- disciplina relativa al referente unico per l’assistenza alla persona in situazione di handicap grave, disciplinata dall’art. 33 della L. n. 104/1992 come da ultimo modificato dall’art. 24, comma 1 lett. a), della L. n. 183/2010.
- accertamento provvisorio circa la sussistenza della situazione di handicap.

L’art. 33 della L. n. 104/1992, come modificato dall’art. 24, comma 1 lett. a), della L. n. 183/2010, sancisce espressamente che il diritto alla fruizione dei permessi *“non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità”*.

Da quanto sopra detto si evince chiaramente che la legge individua un unico referente per ciascun disabile.

Pertanto i permessi sono riconosciuti ad un unico avente diritto per assistere lo stesso disabile.

Nel caso in cui il disabile assuma il domicilio anche solo per un determinato periodo di tempo, presso la residenza di diversi parenti entro il secondo grado, sarà necessario che ciascun avente diritto presenti, di volta in volta, l’istanza per ottenere il riconoscimento dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 al fine di prestare legittimamente la dovuta assistenza.

Per quanto concerne, invece, la problematica afferente all’accertamento della situazione di handicap, si ricorda che condizione necessaria ai fini della concessione dei su indicati permessi è la sussistenza di una situazione di handicap grave della persona affetta da disabilità, che deve essere accertata da una apposita commissione medica ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104/1992.

Nell’ipotesi in cui quest’ultima *“non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall’art. 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale da cui è assistito l’interessato”* (cfr. circc. INPS nn. 32/2006 e 53/2008).

L’accertamento in questione, è pertanto, di carattere provvisorio, in quanto esplica i suoi effetti fino all’emissione dell’accertamento definitivo ad opera della commissione che deve, in ogni caso, pronunciarsi entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.



## **Agenzia delle Entrate – Istruzioni sulla trattazione delle richieste di consulenza giuridica – Circolare n. 42/E**

L'Agenzia delle Entrate, pone a disposizione del contribuente specifici strumenti di supporto. In particolare, sono a disposizione del contribuente distinti canali, ciascuno dei quali rispondente a finalità diverse:

- a) l'attività di informazione
- b) l'attività di assistenza;
- c) la consulenza giuridica;
- d) l'interpello.

Con la Circolare n. 42/E del 5 agosto 2011, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione alle modalità per la richiesta di consulenza giuridica all'Agenzia, in particolare, come presentarla, cosa indicare nella richiesta, come formulare i quesiti e con quali effetti.

Per consulenza giuridica si intende l'attività interpretativa finalizzata all'individuazione del corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale.

Essa si svolge al di fuori di una disciplina normativa tipica, come invece avviene con riferimento alle varie tipologie di interpello, per le quali, il legislatore ha dettato una disciplina puntuale sia sotto il profilo degli effetti sia sotto il profilo del procedimento.

Attraverso la consulenza giuridica, come attraverso l'interpello, si viene a creare il patrimonio interpretativo dell'Amministrazione Finanziaria, finalizzato in primo luogo ad uniformare il comportamento delle varie strutture territoriali dell'Agenzia; a tale patrimonio, pertanto, gli uffici attingono al fine di orientare la propria attività su tutto il territorio.

La consulenza giuridica si estrinseca nell'attività volta a fornire chiarimenti sulle problematiche di carattere generale prospettate:

- a) dagli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, inclusa Equitalia ("consulenza interna");
- b) dalle Associazioni sindacali e di categoria e dagli Ordini professionali ("consulenza esterna");
- c) da Amministrazioni dello Stato, da enti pubblici, da enti pubblici territoriali e assimilati, nonché da altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico ("consulenza esterna").

Si ricorda che i pareri che discendono dalle istanze di consulenza giuridica non sono vincolanti per il richiedente.

Il testo integrale della circolare è reperibile su [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

## **Agenzia delle Entrate - Commento alle novità fiscali introdotte dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 - Circolare n 41/E**

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 41/E del 5 agosto 2011, fornisce i primi chiarimenti i primi chiarimenti in ordine alle disposizioni di carattere fiscale contenute nel decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il testo integrale della circolare è reperibile su [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

## **Ministero per l'innovazione e la pubblica amministrazione: on line le Linee guida 2011 e i Vademecum per i siti web della Pubblica Amministrazione**

Dal 1 agosto 2011, è disponibile sul sito del Ministro per l'innovazione e la pubblica amministrazione, la versione definitiva delle "Linee guida per i siti web della PA" per l'anno 2011.

Destinatari delle Linee guida sono a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Previste dall'art. 4 della Direttiva 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e redatte da DigiPA e Formez, le Linee guida hanno l'obiettivo di suggerire alle Pubbliche Amministrazioni criteri e strumenti per razionalizzare i contenuti on line, ridurre i siti web pubblici obsoleti e migliorare quelli attivi.

Il documento è suddiviso in 6 sezioni e 1 sola appendice, in quanto gli altri tre allegati sono stati incorporati e raccolti nel "Vademecum n.1 - Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti web delle PA".

L'edizione 2011 è inoltre corredata da due nuovi vademecum: "Modalità di pubblicazione dei documenti nell'Albo online" e "Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel SDL .gov.it".

La registrazione al dominio ".gov.it" garantisce che, già a partire dall'indirizzo web (il più sintetico degli elementi rappresentativi di un sito), sia immediatamente percepita dagli utenti la natura pubblica dell'informazione, ovvero l'appartenenza del sito alla Pubblica Amministrazione.

Registrare i siti web delle Amministrazioni statali con il dominio ".gov.it" significa aggregare i siti ed i portali che già erogano e che erogheranno servizi istituzionali con un adeguato ed omogeneo livello di qualità, sicurezza ed aggiornamento dei servizi stessi, con la garanzia, per i cittadini, per le imprese e



per la stessa Pubblica Amministrazione che le informazioni ed i servizi richiesti provengano direttamente dall'Ente.

Si ricorda che per tutti i siti registrati con il dominio .gov.it di propria competenza, le Pubbliche Amministrazioni dovranno individuare un responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti, i cui dati, completi di indirizzo e-mail, dovranno essere presenti in una pagina dedicata del sito, raggiungibile all'indirizzo "www.nomesito.gov.it/responsabile" e presente nel menu di coda del sito stesso.

Bergamo, 30 agosto 2011

Confederazione delle Province e  
dei Comuni del Nord